



Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Corte d'Appello di Catanzaro

Sezione Prima Civile-Minori

La Corte di Appello, riunita in Camera di Consiglio così composta:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1) Dott. Antonella Eugenia Rizzo | Presidente |
| 2) Dott. Antonio Rizzuti | Consigliere |
| 3) Dott. Beatrice Magarò | Consigliere-Relatore |
| 4) Dott. Iozzo Monica | Consigliere onorario esperto |
| 5) Dott. Arcuri Giovanni | Consigliere onorario esperto |

Riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 728/18 R.G.V.G. e vertente

TRA



[REDACTED] e [REDACTED], rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Canino, giusta procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Tommaso Apollo, sito in Catanzaro, alla Via De Grazie n.25

APPELLANTI

E

Con la partecipazione dell'Avvocato Anna Filice, nella qualità di Curatore speciale- in forza di provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro del 14.04.18- e difensore della minore [REDACTED], elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Cosenza, alla via delle Medaglie D'Oro n.37;

Con l'intervento del Procuratore Generale

OGGETTO: Opposizione ex art. 17 L184/83 a provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento n.10/18, aperto per la dichiarazione di adottabilità di [REDACTED]

CONCLUSIONI:

Per l'appellante: Chiede che: "Previo accertamento dell'insussistenza dei presupposti di urgenza, di fatto e di diritto che giustificano l'applicazione della L.184/83, nonché la relativa violazione procedurale del contraddittorio e previo accertamento della nullità degli atti presupposti (Decreto di urgenza del Presidente del Tribunale e Decreto confermativo del Tribunale) sia annullata la sentenza perché radicalmente viziata; previo accertamento

dell'insussistenza dei presupposti di urgenza di fatto e diritto, nonché assenza di concreto pericolo di vita per la minore e previo accertamento dell'assenza di ogni altro fattore idoneo tale da giustificare l'intervento di ogni soggetto esterno alla famiglia, sia reintegrata integralmente e definitivamente in capo ai coniugi [REDACTED] l'esercizio della potestà genitoriale sulla minore, revocando anche la nomina del curatore e in particolare dichiarando non dovuto e non necessario il monitoraggio e i percorsi di sostegno del servizio sociale disposto con l'impugnata sentenza, per avere assolto i genitori le loro responsabilità di portare la figlia in ospedale, voglia dichiarare la sussistenza di esclusiva posizione di garanzia in capo al medico, la insussistenza di un obbligo giuridico di prestare il consenso alla trasfusione, nonché la insussistenza di pregiudizio per la minore e sproporzionalità del procedimento con illecite ingerenze nella vita familiare e violazione del preminente interesse della minore, ai sensi degli artt. 6,8,9 CEDU dell'art. 2 del protocollo n.1, nonché dell'art. 5 del Protocollo n.7 e degli artt. 2,3,19,30 costituzione”.

Per il Curatore speciale della minore: “Chiede il rigetto del proposto gravame, confermando integralmente il provvedimento impugnato”

Per il Procuratore Generale: “Esprime parere contrario all'accoglimento dell'appello, in quanto la sentenza in punto di intervento di sostegno alla genitorialità e di promozione del benessere del minore sotto il profilo del sostegno psicologico è adeguatamente motivata”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Occorre, innanzitutto, riepilogare, seppur sinteticamente, le tappe del giudizio di prime cure, che prende le mosse dalla segnalazione alla Procura Minori, del reparto di Pediatria dell'Ospedale Civile dell'Annunziata di Cosenza, fatta a seguito del rifiuto dei genitori della minore [REDACTED], a causa del loro credo religioso, di autorizzare un' urgente



trasfusione di sangue, ritenuta necessaria dai sanitari al fine di evitare un grave pregiudizio alla vita e alla incolumità fisica della minore.

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni, con provvedimento del 14/04/2018, disponeva, in via d'urgenza, l'apertura del procedimento volto alla declaratoria dello stato di abbandono, con sospensione della responsabilità genitoriale, e nominava quale tutore provvisorio il dirigente medico del reparto di Pediatria, Dott. [REDACTED], autorizzandolo al compimento di tutti gli atti necessari a garantire efficaci cure mediche e le trasfusioni ematiche in favore della minore, con facoltà di richiedere la collaborazione della Questura di Cosenza anche soltanto per impedire comportamenti disturbanti dei genitori.

In data 18/04/2018, il Tribunale per i minori emetteva decreto cron. 2079/18 ai sensi dell'art 8-10 ss. L.n.184/1983, con il quale confermava i provvedimenti urgenti emessi dal Presidente del Tribunale, relativi all'apertura della procedura volta alla dichiarazione dello stato di adottabilità della minore [REDACTED], alla sospensione dei genitori sigg. [REDACTED] e [REDACTED] dalla responsabilità genitoriale, alla nomina quale tutore provvisorio del dott. [REDACTED], alla designazione quale curatrice speciale della minore l'Avv. Anna Filice del Foro di Cosenza, e disponeva l'affidamento della minore [REDACTED], ricoverata presso la Divisione di Pediatria dell'Ospedale Civile di Cosenza, all'atto delle possibili dimissioni, al Servizio Sociale territorialmente competente, per l'orientamento, il sostegno ed il dovuto monitoraggio, con collocazione presso i genitori.

Avverso il predetto provvedimento, con ricorso depositato in data 07/05/2018, i sigg. [REDACTED] e [REDACTED], in qualità di genitori della minore [REDACTED], proponevano reclamo, ex art 739 c.p.c., con contestuale istanza urgente di sospensione dell'esecutività. Deducevano i reclamanti l'erroneità e l'illegittimità del provvedimento impugnato, sull'assunto che lo stesso fosse altamente lesivo degli interessi, dei diritti della



minore e della serenità della sua famiglia, ponendosi in contrasto con la normativa nazionale speciale, nonché con le norme costituzionali e sovranazionali.

Evidenziavano, altresì, l'assenza dei presupposti di fatto e di diritto per il ricorso alla procedura speciale per la dichiarazione dello stato di abbandono, la sussistenza di pregiudizi materiali, emotivi e psicologici per lo sviluppo della minore, per il suo rapporto con i genitori e per la serenità familiare e la dignità delle persone coinvolte.

La Corte d'appello di Catanzaro, con provvedimento emesso in data 12.06.18, accoglieva la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, sulla scorta del rilievo che, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, non appariva manifestamente infondata l'eccezione di nullità del procedimento per violazione dell'art 10, comma 5 legge 184/1983, atteso dagli atti di causa, non emergeva che fossero stati sentiti i genitori, né la minore, prima dell'adozione del provvedimento di conferma di quanto già stabilito, in via d'urgenza dal Presidente del Tribunale per i Minorenni in data 14/04/2018, mentre sotto il profilo del *periculum in mora*, si rilevava che il provvedimento di sospensione della potestà genitoriale e contestuale nomina del tutore, di fatto incideva in maniera significativa sulle dinamiche ed equilibri familiari e, quindi, sulle abitudini di vita della minore, nonché sulla fiducia che la stessa nutriva nei confronti dei genitori, a cui era stata di fatto preclusa ogni decisione in ordine alle scelte da compiere nell'interesse della minore, rimesse invece al tutore che è persona estranea al nucleo familiare.

Nelle more del giudizio di secondo grado, veniva emessa la sentenza n.22/18, oggetto della presente impugnazione con cui veniva: 1) dichiarato non luogo a provvedere in ordine allo stato di adottabilità della minore [REDACTED], 2) revocata la sospensione della responsabilità genitoriale di [REDACTED] e [REDACTED] sulla figlia minore [REDACTED], 3) revocata la nomina quale tutore provvisorio del dott. [REDACTED], 4) revocato l'affidamento della minore al servizio sociale territorialmente competente, 5)

prescritto ai genitori di assicurare per la minore i controlli periodici necessari secondo il piano predisposto dal Personale Sanitario che ha in cura la minore e di collaborare agli interventi predisposti del Consultorio familiare, 6) incaricato il Consultorio familiare di Diamante di promuovere interventi di sostegno alla genitorialità in favore dei genitori, di verificare lo stato di salute e le condizioni di benessere della minore, e di promuovere sostegno psicologico in favore della minore.

A seguito dell'emissione del predetto provvedimento, la Corte d'appello di Catanzaro con decreto emesso in data 28.06.18, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine al reclamo avverso il provvedimento provvisorio di conferma delle statuizioni urgenti emesse dal Presidente del Tribunale per i minori, per come richiesto dalle stesse parti.

Avverso la sentenza n.22/18 proponevano impugnazione appello [REDACTED] e [REDACTED], con atto di appello depositato in data 16.06.18, contenente contestuale istanza urgente di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato.

Deducevano, in particolare, gli appellanti l'erroneità e l'illegittimità della sentenza impugnata, evidenziando, in via preliminare, l'assenza dei presupposti di fatto e di diritto per il ricorso alla procedura speciale per la dichiarazione dello stato di abbandono, l'incompetenza dell'autorità giudiziaria adita, essendo competente il Giudice Tutelare, nonché la nullità della sentenza, stante la nullità degli atti presupposti ed in particolare del provvedimento emesso in data del 18.04.18 per violazione degli artt.6 e 19 della L.184/83.

Deducevano, altresì, nel merito, che la sentenza impugnata fosse altamente lesiva degli interessi, dei diritti della minore e della serenità della sua famiglia, ponendosi in contrasto con la normativa nazionale speciale, nonché con le norme costituzionali e sovranazionali, e che non sussistessero i presupposti per disporre un'ingerenza ed un controllo dei servizi sociali nella vita della minore e della sua famiglia, non essendo emersa dagli atti di causa



una situazione di incuria della minore e/o di scarso accudimento della stessa da parte dei genitori, i quali, invece, si erano adoperati per la cura della stessa, avendola immediatamente accompagnata in ospedale, essendole stati vicini per tutto il periodo del ricovero ed avendo gli stessi cercato rimedi alternativi, in grado comunque di garantire cure adeguate alla stessa.

Rassegnavano pertanto le conclusioni trascritte in epigrafe.

Con ordinanza emessa in data 03.08.18 la Corte d'appello di Catanzaro, ritenuta la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris e del periculum in mora*, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, "limitatamente al capo nel quale si prescriveva ad entrambi i genitori di collaborare agli interventi predisposti dal Consultorio familiare e si conferiva al Consultorio di Diamante l'incarico di promuovere interventi di sostegno alla genitorialità in favore dei genitori, di verificare lo stato di salute e le condizioni di benessere della minore e di promuovere sostegno psicologico in favore della stessa".

Si costituiva in giudizio il curatore speciale della minore, la quale chiedeva il rigetto del gravame deducendone l'infondatezza.

Il procuratore generale esprimeva parere contrario all'accoglimento del gravame, ritenendo lo stesso adeguatamente motivato.

L'appello è fondato per quanto di ragione e merita accoglimento nei termini e nei modi appresso detti.

Ritiene preliminarmente questa Corte che debbano essere disattese le eccezioni di nullità del provvedimento impugnato e di incompetenza dell'autorità giudiziaria adita, sollevate dall'appellante.



Invero, quanto, in particolare all'eccezione di incompetenza, osserva la Corte che seppure, nel caso di specie, fosse astrattamente possibile ricorrere al Giudice Tutelare ai sensi dell'art.3 comma 5 L.212/17, norma che stabilisce espressamente che, *nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione e' rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria*, tuttavia la segnalazione della problematica in oggetto effettuata dal Reparto di Pediatria al Tribunale per i Minori e la conseguente richiesta della Procura Minori di apertura del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, devono ritenersi pienamente legittime, in quanto finalizzate ad accertare se, il rifiuto all'emotrasfusione espresso dai genitori della minore, fosse indice di una situazione di generale incuria, disinteresse e/o inadeguatezza delle figure parentali a prendersi cura della minore medesima.

Parimenti deve essere disattesa l'eccezione di nullità, atteso che a norma dell'art.159 c.p.c., la nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti, sicchè la nullità del decreto emesso in data 18.04.18, oggetto di precedente impugnativa, derivante dalla violazione dell'art.10 comma 5 L.184/83, in quanto non erano stati sentiti i genitori della minore e la minore stessa, ultradodicesime, prima dell'emissione del provvedimento di conferma delle statuizioni emesse in via d'urgenza dal Presidente del Tribunale, non può comportare la nullità dell'intero procedimento finalizzato all'accertamento della stato di abbandono, nel quale, peraltro, in data 22.05.18 si è proceduto all'audizione della minore e dei suoi genitori, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti delle parti.



Orbene, passando al merito del giudizio, osserva la Corte che gli appellanti hanno, di fatto, censurato la decisione del Tribunale per il Minori, nella parte in cui incaricava il servizio sociale di promuovere interventi di sostegno alla genitorialità, di monitorare le condizioni di salute della minore, e di promuovere interventi di sostegno psicologico in favore della minore stessa, evidenziando che non vi fossero i presupposti per un'ingerenza continua dei servizi sociali nella vita della minore del nucleo familiare e/o per limitazioni di sorta della potestà genitoriale.

Ritiene questa Corte che la doglianza sia fondata.

Invero, dall'espletata istruttoria e, in particolare, dal rapporto redatto dai Carabinieri della Stazione di Belvedere Marittimo, in data 24.05.18, non si evincono problematiche a carico del nucleo familiare in oggetto, avendo gli stessi sostanzialmente evidenziato che *"la famiglia in questione non è mai stata attenzionata per problemi socio-familiari"*.

Lo stesso sanitario che ha avuto in cura la minore, dott. ██████████, sentito all'udienza del 22.05.18 ha riferito, *"che i genitori si prendevano cura della minore, si relazionavano in maniera adeguata con la minore, con i sanitari e si mostravano molto preoccupati per la salute della minore, evidenziando, altresì, che i genitori accompagnano la minore ai controlli e stanno seguendo ogni percorso e indicazione tracciata dai sanitari e che gli stessi hanno fornito la massima collaborazione tranne che per la questione dell'emotrasfusione"*.

Va, inoltre, attribuito rilievo anche alla relazione redatta dagli operatori del Consultorio Familiare di Diamante in data 03.05.18, ed acquisita agli atti del giudizio di prime cure, i quali hanno evidenziato che *"dalla visita domiciliare e dal colloquio con i genitori della minore, non sono emersi elementi tali da far pensare ad una mancanza di capacità genitoriali, ad un'assenza di cura nei confronti delle figlie e dell'ambiente domestico, e che*

non risultano elementi di rischio o pregiudizio, eccetto la non accettazione dell'emotrasfusione".

La stessa minore sentita all'udienza del 22.05.18 ha riferito *"di aver avuto sempre un buon rapporto con i genitori e con le sorelle"* precisando di non aver condiviso l'operato dei medici i quali *" a suo avviso avrebbero potuto aspettare prima di fare l'emotrasfusione"*.

Orbene, ritiene la Corte, sulla scorta degli elementi poc'anzi evidenziati che non sussistano i presupposti per disporre un monitoraggio continuo dei servizi sociali delle condizioni della minore, o per disporre un intervento degli stessi in termini di sostegno alla genitorialità o alla minore, che è apparsa peraltro pienamente consapevole delle sue scelte, anche di natura religiosa.

Sotto tale profilo va infatti evidenziato che i genitori della minore, da subito hanno mostrato sensibilità verso le problematiche di salute della loro figlia, l'hanno accompagnata in ospedale, le sono stati vicini durante il periodo di degenza, hanno collaborato attivamente con i medici, dovendosi, pertanto, ritenere che l'unico elemento di criticità, per come rilevato anche dal Consultorio familiare di Diamante, sia stato il loro rifiuto all'emotrasfusione, motivato in ragione del loro credo religioso, nonché del fatto che gli stessi erano a conoscenza di rimedi alternativi che potessero comunque essere efficaci nel caso di specie, sulla scorta anche di pareri espressi da esperti nel settore (cfr. in atti relazione dei dott.ri Beverina e Bolcato).

Ritiene, infatti, la Corte che il mero rifiuto alle emotrasfusioni, seppur abbia in concreto esposto la minore ad un pericolo di vita, scongiurato dall'intervento tempestivo ed opportuno dei sanitari e del Tribunale per i minori, non possa di per sè solo comportare un'ingerenza continua dei servizi sociali nella vita della minore e del suo nucleo familiare, non potendo lo stesso giustificarsi, in mancanza, come detto, di altri elementi di criticità a



carico del nucleo familiare nel suo complesso, in ragione esclusivamente del loro dissenso alla trasfusione, posto che diversamente opinando si giungerebbe, di fatto, ad una discriminazione delle famiglie dei testimoni di Geova, ritenute bisognevoli di attenzione e di controllo costante rispetto alle altre famiglie.

Significativa è sul punto la sentenza della Suprema Corte n.3506/2015, la quale seppur in un caso diverso da quello in esame, relativo all'affido di un figlio naturale, ha espresso il principio secondo cui, *"la prescrizione ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e a un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme è lesiva del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta l'imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari. Tale prescrizione, pur volendo ritenere che non imponga un vero obbligo a carico delle parti, comunque le condiziona ad effettuare un percorso psicoterapeutico individuale e di coppia confliggendo così con l'articolo 32 Cost.. Inoltre non tiene conto del penetrante intervento, affidato dallo stesso giudice di merito, al Servizio sociale che si giustifica solo in quanto strettamente collegato all'osservazione del minore e al sostegno dei genitori nel concreto esercizio della responsabilità genitoriale. Laddove la prescrizione di un percorso psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialità da seguire in coppia esula dai poteri del giudice investito della controversia sull'affidamento dei minori anche se viene disposta con la finalità del superamento di una condizione, rilevata dal CTU, di immaturità della coppia genitoriale che impedisce un reciproco rispetto dei rispettivi ruoli. Mentre infatti la previsione del mandato conferito al Servizio sociale resta collegata alla possibilità di adottare e modificare i provvedimenti che concernono il minore, la prescrizione di un percorso terapeutico ai genitori è connotata da una finalità estranea al giudizio quale quella di realizzare una maturazione personale dei genitori che non può che rimanere affidata al loro diritto di auto-determinazione.*



Invero, nel caso di specie, non può giustificarsi l'intervento dei servizi sociali in ragione della mera eventualità di un rifiuto ad eventuali emotrasfusioni, poiché si addiverrebbe, di fatto, a consentire un'ingerenza continua dei servizi sociali nella vita del nucleo familiare della minore, solo al fine di scongiurare la mera eventualità di un ulteriore rifiuto a tali cure (non è certo infatti che, in futuro, i genitori continuino a manifestare contrarietà a tali cure), peraltro ovviabile con il ricorso al Giudice Tutelare, ai sensi dell'art. 3 della legge 219/17, citata, anche considerato che gli stessi genitori hanno manifestato sensibilità per le problematiche relative alla minore, avendola accompagnata immediatamente in ospedale, non appena resisi conto della gravità del caso.

Va, inoltre, considerato che l' art. 4 del D.M. 1/9/1995 stabilisce che " quando vi sia un pericolo imminente di vita, il medico può procedere a trasfusione di sangue anche senza consenso del paziente", potendo quindi ovviarsi ad un eventuale rifiuto alle trasfusioni, anche attraverso lo stesso intervento del sanitario.

Ritiene, infatti, la Corte che nel concetto di rispetto della persona umana può includersi , nel contesto complessivo della Costituzione, il rispetto della libertà di coscienza e fede religiosa garantito dall'art.19 Costituzione e che il comportamento di uno dei genitori, il quale abbia scelto di aderire alla religione dei testimoni di Geova e di partecipare alle pratiche ed alle credenze di quel culto, si ricollega all'esercizio dei diritti garantiti dall'art. 19 della Costituzione, nonché dei poteri - doveri inerenti alla potestà genitoriale, e non può avere rilevanza come motivo di addebito, o come ragione incidente nell'affidamento dei figli se ed in quanto non superi i limiti di compatibilità con i concorrenti doveri di coniuge o di genitore, per le forme di comportamento adottate (cfr. Cass. Civ. 1401/95).

Sotto tale profilo va infatti evidenziato che l'art. 1 della L. 4 maggio 1983, n. 184, attribuisce carattere prioritario all'esigenza del minore di crescere nella famiglia naturale, finendo così per valorizzare il legame naturale del figlio con il nucleo familiare di origine.



L'importanza del legame di sangue, è infatti tale che la crescita del minore nella famiglia naturale, senza ingerenze esterne, può essere sacrificata solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali da parte dei genitori e dei prossimi congiunti, la quale risulti gravemente pregiudizievole dello sviluppo e dell'equilibrio psico-fisico del minore.

In questa prospettiva, la valutazione della situazione di abbandono, presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, giustamente non ravvisata nel caso di specie, va condotta in modo rigoroso: essa deve prendere in considerazione la reale e obiettiva situazione del minore e deve fondarsi su precisi parametri, quali l'inidoneità dei genitori e dei prossimi congiunti a prendersi cura del minore, dell'esistenza di ragioni, gravi e significative, a fondamento di tale inettitudine, della sussistenza di danni, gravi e irreversibili, per la crescita del minore, nonché di altre ulteriori circostanze, sintomatiche della capacità genitoriale di garantire al minore una crescita normale e tali da escluderne lo stato di abbandono. Nell'ottica del preminente interesse del fanciullo a crescere nella famiglia di origine, va evidenziato che la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, nel disciplinare il processo decisionale nei procedimenti riguardanti un minore, detta le modalità cui l'autorità giudiziaria deve conformarsi «prima di giungere a qualunque decisione», stabilendo (tra l'altro) che l'autorità stessa deve acquisire «informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore». La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, nell'art. 24, comma secondo, prescrive che «In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente».



L'art.8 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo pone, infatti, a carico dello Stato delle obbligazioni di carattere positivo, riguardanti il rispetto effettivo della vita familiare, dovendosi, pertanto, condividere il principio affermato dalla Corte Europea secondo cui "nel caso in cui l'esistenza di un legame familiare sia stata accertata, lo stato deve in linea di massima agire in modo da permettere a questo legame di svilupparsi liberamente".

In conformità ai suddetti principi ritiene questa Corte che non sussistano i presupposti per disporre un monitoraggio dei servizi sociali sulle condizioni della minore, ed incaricare gli stessi di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità e alla minore, non potendo il mero rifiuto ad un trattamento sanitario, motivato da scelte religiose, giustificare un'ingerenza continua degli operatori dei servizi sociali nella vita del nucleo familiare in oggetto, in assenza di altri elementi di criticità. Tale intervento, infatti, certamente inciderebbe sugli equilibri e sulle dinamiche relazionali di un nucleo familiare che, di fatto, non ha mai manifestato problematiche di alcun genere, potendo, in concreto, rivelarsi invece pregiudizievole per la crescita e per il benessere psicofisico della minore, la quale ha sempre riposto fiducia nei suoi genitori, che si sono dimostrati, fino a questo momento, assolutamente adeguati ed in grado di prendersi cura della minore medesima

Alla luce delle esposte considerazioni, va accolto l'appello e riformato il provvedimento impugnato nella parte in cui ordina al Consultorio di Diamante di promuovere interventi di sostegno alla genitorialità, di verificare lo stato di salute della minore e le condizioni di benessere della stessa, nonché di promuovere sostegno psicologico in favore della minore.

Appare equo, in considerazione della problematicità delle questioni affrontate, dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite

P.Q.M.



Letti gli artt. 17 e ss. L.184/83;

Sentito il P.G.;

Definitivamente decidendo nel procedimento iscritto al n.728/18 R.G.V.G.;

Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma del provvedimento impugnato:

Revoca il provvedimento impugnato nella parte in cui ordina al Consultorio di Diamante di promuovere interventi di sostegno alla genitorialità, di verificare lo stato di salute della minore e le condizioni di benessere della stessa, nonché di promuovere sostegno psicologico in favore della minore.

Spese compensate

Sentenza esecutiva

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, compresa la comunicazione alle parti, al P.G. , e al servizio sociale di Diamante

Così deciso nella Camera di Consiglio del 15.05.18

Il Consigliere Relatore

Il Presidente

Dott.ssa Beatrice Magaro'

Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo



